



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI
 Ufficio III – Centro Nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali – Unità centrale di crisi

Registro – Classif: I.1.a.e/2020/1
 Allegati: /

Assessorati sanità Servizi veterinari Regioni :
 Piemonte
 Lombardia
 Veneto
 Friuli Venezia Giulia
 Emilia Romagna
 Umbria
 Lazio

Associazioni di categoria del settore avicolo
 e per conoscenza:
 Uff. di Gabinetto

Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza aviaria
 presso l'IZS delle Venezie

Comando Carabinieri per la Tutela della Salute

Organizzazioni dei veterinari

LORO SEDI

Oggetto: Influenza aviaria - Ordinanza del Ministro della salute 10 dicembre 2019. Allegato A – Norme di conduzione - Capitolo 4: Disposizioni specifiche per gli allevamenti di tacchini da carne. Chiarimenti.

In riferimento all'oggetto e nonché facendo seguito alle richieste di chiarimento pervenute alla scrivente da alcune Associazioni di categoria in merito all'applicazione della lettera d) del capitolo 4 – Norme di conduzione - dell'Allegato A dell'Ordinanza del 10 dicembre 2019: *“d. In deroga alla precedente lettera b, è consentito allevare tacchini all'aperto esclusivamente nelle zone non incluse nell'elenco delle zone ad alto rischio di cui all'art. 5 -ter della presente ordinanza e richiamate nell'Accordo Stato-Regioni 25 luglio 2019”*, si precisa quanto segue.

Come più volte riportato nei rapporti scientifici dell'EFSA in materia di diffusione dell'influenza aviaria, il rischio d'introduzione dei virus influenzali aviari può essere ridotto mediante l'adozione di misure di gestione tese a evitare il più possibile il contatto diretto tra uccelli acquatici selvatici e il pollame, tra le quali la detenzione degli animali al chiuso durante i periodi ritenuti a rischio, e classificando le zone del territorio sulla base di criteri epidemiologici che sono stati ben definiti nella Decisione di esecuzione n. 2018/1136 (UE) e riportati nell'Accordo Stato Regioni del 25 luglio 2019, rep. n.125.

Premesso ciò, **il divieto** di allevare i tacchini all'aperto nelle zone A e B di cui all'Accordo Stato-Regioni citato e contenuto nel testo dell'Ordinanza che era stato condiviso dalle Associazioni di categoria

e dalle Regioni e Province autonome prima della firma del Ministro, **non si applica agli allevamenti di tacchini da carne all'aperto situati nelle zone A e B preesistenti alla data di entrata in vigore dell'Ordinanza, fermo restando il rigoroso rispetto delle misure di biosicurezza enunciate nell'Accordo medesimo e specificate nell'Allegato A dell'Ordinanza 10 dicembre 2019.**

Per quanto riguarda la costruzione di nuovi allevamenti di tacchini da carne all'aperto nelle zone A, dovrà essere effettuata, da parte delle Regioni tramite i Servizi veterinari delle ASL competenti per territorio, sentito il Centro di Referenza Nazionale per l'influenza aviaria e informata la scrivente dell'esito dell'istruttoria, una valutazione epidemiologica che tenga conto dei fattori di rischio contenuti nella Decisione di esecuzione n. 2018/1136 (UE) nonché della sussistenza dei requisiti di biosicurezza disciplinati dalle norme vigenti.

Si invitano gli Enti e Associazioni in indirizzo a dare massima divulgazione della presente nota. Si ringrazia della collaborazione.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Silvio Borrello*

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993

Coordinatore dell'Ufficio 3: Dott. Luigi Ruocco

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Olivia Bessi